

PTC della Provincia di Firenze
3. Norme di attuazione





**ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
PARCHI E AREE PROTETTE**

PROGETTO a cura della
Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette

COORDINATORE GENERALE DEL PROGETTO
Arch. Adriana Sgolastra

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Adriana Sgolastra

UFFICIO DI PIANO

Aspetti urbanistici

Arch. D. Angelini, Arch. D. Cardì, Arch. G. Nesi
(Provincia di Firenze)
Arch. R. Amoruso, Dott. S. Bartalini, Arch. S. Corti, Ing. G. Panarello, Ing. P. Collodel
(Circondario Empolese Valdelsa)

Aspetti ecologico-ambientali e paesaggistici
Dott. A. Sonogo, Geom. B. Elia

Aspetti geologici ed idrogeologici
Dott. Geol. L. Ermini

Aspetti agricoli e forestali
Dott. G. Giliberti, Dott. A. Varallo, A. Campolmi, G.B. Cuseri

Aspetti informatici e cartografici
Dott.ssa I. Morelli (Società Linea Comune SpA)

Consulenti ed esperti esterni
Prof. M. G. Cusmano (Urbanista, Università di Firenze)
Prof.ssa F. Canigiani (Geografo, Università di Firenze)
Prof. C. Marzuoli (Giurista, Università di Firenze)
Prof. S. Bartolini (Economista, Università di Siena)
Dott.ssa S. Can toni (ARPAT)
Arch. S. Della Nebbia (Urbanista)

Consulenza per la Valutazione Ambientale Strategica
Soc. Ambiente Italia srl

Ricerche esterne
Università degli Studi di Firenze (Dip.to Urbanistica), Soc. EHS Gestione srl (Milano) - Scuola Superiore S.Anna (Pisa),
Centro Studi Turistici (Firenze), Agenzia Fiorentina per l'Energia, Soc. NEMO srl , IRPET, Consorzio AASTER ,
Soc.Geographike srl & Dott. S.Signanini

Contributi delle Direzioni interne
Ing. A.Morelli, Ing. F.Pugi, Dott. Geol. Galli, Dott. P. Masetti , Dott. M.Magherini
(Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Protezione Civile)
Ing. M.T.Carosella, Ing. F. Fallani (Viabilità), Ing. C.Ferrante (Grandi Assi Viari)
Dott. S.Fantoni, Dott.ssa V.Ori (Sviluppo Economico, Programmazione, Turismo)
Dott. E.Galanti, Dott.ssa L.Lentucci, Dott.ssa F.Forni (Ambiente e Gestione Rifiuti)

Altri contributi
Dott. A.Aiazzi, Geom. F.Acciai, Arch. M.Baioni, Ing. L.Bechi, Ing. C.Brunori, Arch. G.Callegher, Geom.F.Civitelli,
Arch.R.Cozzi, Dott.ssa R.Massimo, Dott. M.Dormentoni, Arch. L.Gentili, Ing. E.Passaniti, Geol P.Pruncchi, Arch.
A.Villani Conti , Arch. I.Vallifuoco, Arch. G.Vernaglione, Ing. V.Verzino



PTC della Provincia di Firenze - Norme di attuazione

Indice

- Art. 1 - Contenuti, rilevanza e finalità del PTC
- Art. 1 bis - Il quadro conoscitivo del PTC
- Art. 1 ter - I sistemi territoriali
- Art. 1 quater - Le invarianti strutturali. Risorse e beni del patrimonio territoriale provinciale.
- Art. 1 quinquies - Il paesaggio
- Art. 2 - Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento
- Art. 3 - Aree sensibili di fondovalle
- Art. 4 - Aree per il contenimento del rischio idraulico
- Art. 5 - Aree di protezione idrogeologica
- Art. 6 - Protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- Art. 7 - Tutela del territorio aperto
- Art. 8 - Aree protette: parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. Aree contigue alle aree protette.
- Art. 9 - Aree di collegamento ecologico-funzionale.
- Art. 10 - Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale
- Art. 11 - Aree fragili del territorio aperto
- Art. 12 - Aree di protezione storico ambientale
- Art. 13 - Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale.
- Art. 14 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
- Art. 15 - Biotopi e geotopi. Rete ecologica provinciale.
- Art. 16 - Reti di percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili ecc. Rete della mobilità lenta.
- Art. 17 - Aree boschive e forestali
- Art. 18 - Aree agricole
- Art. 19 - Insediamenti minori e presenze non agricole in territorio aperto.
- Art. 20 - Aree per attività estrattive. Miniere
- Art. 21 - Aree di recupero e/o restauro ambientale
- Art. 22 - Gli insediamenti: criteri per i "centri storici" e per la "città esistente".
- Art. 22bis - Gli insediamenti: criteri per la "città nuova". Criteri per il dimensionamento e requisiti di qualità.
- Art. 23 - Criteri per gli insediamenti produttivi.
- Art. 24 - Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale
- Art. 24bis - Servizi ed attrezzature tecnologiche di rilievo sovracomunale
- Art. 25 - Le attività turistico-ricettive
- Art. 26 - Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)
- Art. 27 - Insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale
- Art. 28 - Impianti a rischio di incidente rilevante
- Art. 29 - Aree da bonificare
- Art. 30 - Strade di rilievo sovracomunale
- Art. 31 - Ferrovie e linee ferrotramviarie
- Art. 32 - Parcheggi scambiatori
- Art. 33 - Aree aeroportuali
- Art. 34 - Opere di infrastrutturazione



-
- Art. 35 - Fasce di rispetto da strade, ferrovie e corsi d'acqua
 - Art. 35 bis - Disposizioni in funzione del coordinamento della pianificazione territoriale a Piano vigente
 - Art. 35 ter - Modalità di partecipazione ai procedimenti per accordo di pianificazione
 - Art. 36 - Adeguamento e gestione del PTC
 - Art. 37 - Coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della Provincia
 - Art. 38 - Perequazione territoriale
 - Art. 39 - Mitigazioni e compensazioni

Art. 1 - Contenuti, rilevanza e finalità del PTC

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale è composto dai seguenti documenti:

- a) Vol. 1 Relazione generale;
- b) Vol. 2 Statuto del territorio e strategie di politica territoriale;
- c) Vol. 2a Monografie dei Sistemi territoriali: Firenze;
- d) Vol. 2b Monografie dei Sistemi territoriali: Circondario Empolese Valdelsa;
- e) Vol. 3 Norme di attuazione;
- f) Appendice 3a - Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al Titolo IV, Capo III della LR 1/05;
- g) Appendice 3b - Criteri per la sostenibilità degli interventi e per l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio provinciale;
- h) Appendice 3c - Disposizioni relative ai profili ambientali
- i) Carta dello Statuto del territorio;
- l) Atlante delle invarianti strutturali;
- m) Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento;
- n) Quadro conoscitivo del PTC;
- o) Rapporto ambientale, Relazione di sintesi e Sintesi non tecnica.

2. Lo sviluppo sostenibile è specificato e perseguito attraverso il rispetto e la coerente attuazione delle previsioni statutarie e strategiche di questo Piano territoriale secondo la loro diversa specifica rilevanza.

3. Il PTC, a partire dagli orientamenti di fondo espressi dallo Statuto del territorio e sulla base del quadro conoscitivo, assume i seguenti obiettivi strategici:

- a) garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali di cui all'art. 1 quater ed in particolare la difesa del suolo da rischi comuni e da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica;
- b) tutela e valorizzazione del territorio aperto provinciale sostenendone il carattere prevalentemente rurale;
- c) salvaguardia del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti al fine di:
 - 1) contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi insediamenti;
 - 2) ottenere effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione rispetto alla rigenerazione dei contesti periferici ed al ridisegno dei margini;
- d) miglioramento dell'accessibilità agli insediamenti e della mobilità attraverso il potenziamento delle infrastrutture e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, con particolare riguardo al rafforzamento delle reti per la mobilità lenta giornaliera ed alla valorizzazione dei circuiti turistico-fruttivi presenti nella provincia fiorentina;
- e) razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse provinciale;
- f) promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e della valorizzazione dei sistemi produttivi identitari locali;
- g) tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità;
- h) completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali.

4. A tal fine il PTC:

- a) individua l'articolazione del territorio provinciale nei sistemi territoriali di cui al successivo art. 1 ter);
- b) definisce le invarianti strutturali di cui al successivo art. 1 quater);
- c) definisce i criteri generali di sostenibilità ambientale delle trasformazioni;



- d) attribuisce valore strategico alla qualità ambientale ed alla specificità dei contesti locali;
- e) promuove la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale mediante i tavoli di coordinamento di area vasta di cui al successivo art. 1ter.
- f) contiene le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).

5. Il PTC:

- a) costituisce l'atto di riferimento dei programmi e dei piani di settore provinciali, degli strumenti della pianificazione dei Comuni, degli atti qualificabili, ai sensi dell'art. 10 LR n. 1/2005, come atti di governo del territorio emessi da ogni altro soggetto pubblico; detti atti si conformano alle indicazioni contenute nelle cartografie e a quanto stabilito nelle presenti norme, tenuto conto della Relazione generale, dello Statuto del territorio, dell'Atlante delle invariante strutturali e delle Monografie dei sistemi territoriali. Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio dei Comuni (SU) si attengono altresì alle salvaguardie di cui all'art. 51, comma 3 della LR n. 1/2005;
- b) contiene prescrizioni, direttive, criteri di localizzazione, indirizzi, indicazioni e parametri: le prescrizioni vincolano gli SU dei Comuni alle modalità e ai criteri di pianificazione da esse previsti; le direttive individuano i principi d'uso del territorio e gli obiettivi di tutela che gli SU dei Comuni, nella loro autonomia, sono tenuti a perseguire; i criteri di localizzazione dettano principi che gli SU dei Comuni devono seguire per la localizzazione delle funzioni, delle opere e degli impianti; gli indirizzi, le indicazioni e i parametri esprimono criteri metodologici e modalità da seguire, in via di massima, nella redazione degli SU comunali e nei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale (PAPMAA).

6. La Relazione generale, lo Statuto del territorio, l'Atlante delle invariante strutturali e le Monografie dei sistemi territoriali contengono i dati e le analisi urbanistiche, sociali, demografiche, idrogeologiche ed ambientali che costituiscono il quadro conoscitivo di riferimento fondamentale per la redazione degli SU dei Comuni, nonché prescrizioni, direttive e criteri di localizzazione.

7. I contenuti statutari costituiscono espressione di una gerarchia di interessi e di valori che caratterizza il legame profondo fra una comunità e il suo territorio in una prospettiva di lungo periodo. Qualsiasi scelta strategica deve preliminarmente tener conto, ai sensi dell'art. 5 della LR 1/2005, delle determinazioni distintamente assunte in merito agli aspetti statutari.

8. Le indicazioni contenute nelle cartografie devono essere osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.

9. Le disposizioni di cui al successivo art. 30, comma 7 delle presenti Norme, costituiscono salvaguardia del PTC sino all'adeguamento degli SU dei Comuni.

10. Ferma la disciplina di cui al precedente comma, le varianti agli SU dei Comuni adottate prima dell'approvazione del PTC possono concludere il loro iter di approvazione anche se non sono conformi alle previsioni del PTC stesso.

11. I Comuni si adeguano alle previsioni del PTC al momento della formazione o della prima variante agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti di governo del territorio previsti dall'art. 52 LR n. 1/2005, nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse.

12. Le localizzazioni di infrastrutture, di impianti di smaltimento e recupero rifiuti,

nonché di qualsiasi altro intervento di competenza provinciale avente riflessi sull'assetto del territorio, costituiscono misura di salvaguardia immediatamente efficace dalla data di adozione del PTC, pena la nullità di qualsiasi atto contrastante, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

13. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, formati o variati in conformità al presente PTC, sono soggetti alle procedure di valutazione di cui alla LR 10/10.

14. Gli obiettivi di cui al precedente comma 3 rappresentano il riferimento fondamentale per le valutazioni di coerenza con il PTC degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore della Provincia, nell'ambito dei relativi processi di valutazione di cui alla LR n. 10/10. Al riguardo, i criteri contenuti in Appendice (Disposizioni relative ai profili ambientali) integrano quanto diffusamente previsto dalle presenti Norme in materia di valutazione di piani, programmi e previsioni che incidono sull'assetto del territorio.



Art. 1bis - Il quadro conoscitivo del PTC

1. Il quadro conoscitivo del PTC costituisce l'insieme delle conoscenze riferite all'ambito provinciale e il riferimento per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del Piano; documenta il patrimonio sistematizzato delle informazioni relative al complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli e dei processi evolutivi in atto e viene progressivamente aggiornato ed integrato.

2. Il quadro conoscitivo è composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- **Carte tematiche**

QC 00 Inquadramento territoriale e individuazione dei sistemi territoriali.

QC 01 Protezione della natura e della biodiversità

QC 02 Reti ecologiche

QC 03 Beni culturali e paesaggistici

QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria

QC 04.2 Rete della mobilità lenta

QC 05 Insediamenti produttivi

QC 06 Aree estrattive

QC 07 Servizi di interesse sovra comunale

QC 08.1 Protezione idrogeologica

QC 08.2 Territori coperti da foreste e da boschi e soggetti a vincolo idrogeologico

QC 08.3 Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge.

QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici

- **Carte di sintesi**

QC 09 Carta della periodizzazione

QC 10 Carta della Struttura

- **Repertori ed elenchi**

QC 11 Aree naturali protette

QC 12 Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico

QC 13 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

QC 14 Biotopi, geotopi e grotte

QC 15 Aree produttive

QC 15bis Impianti a rischio di incidente rilevante

QC 16 Grandi strutture di vendita

- **Approfondimenti tematici**

QC 17 Il sistema socio economico fiorentino

QC 18 La misura della crescita edilizia

QC 19 Distribuzione territoriale e dinamiche degli insediamenti

QC 20 Mobilità. Focus sull'area metropolitana

QC 21 Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze

QC 21bis Valutazione degli ambiti produttivi

QC 22 Individuazione delle aree di collegamento ecologico

QC 23 Indagine sul settore agrituristico in Provincia di Firenze

QC 24 Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia di mitigazione

QC 25 Studio Consorzio AASTER (Circondario Empolese Valdelsa)

QC 26 Quadro strategico della mobilità ciclistica in Provincia di Firenze

3. Il quadro conoscitivo è altresì integrato dai quadri conoscitivi della pianificazione e programmazione provinciale, nonché dagli altri atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio rilevanti per il territorio provinciale.

Art. 1ter - I sistemi territoriali

1. I sistemi territoriali sono definiti, anche alla luce degli ambiti di paesaggio di rango regionale, sulla base di caratteri geografici, intesi come l'intreccio di aspetti storici, naturali e socio-economici, la cui costituzione è il prodotto delle comunità che riconoscono in quell'intreccio il fattore fondamentale di coesione sociale e di sviluppo economico.

2. L'articolazione in Sistemi territoriali è atto di contenuto progettuale del PTC e di assunzione per ciascuno di essi di obiettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse ivi presenti e di sviluppo delle rispettive funzioni tipiche.

3. I caratteri e gli obiettivi sono descritti nelle Monografie relative a ciascun sistema; in particolare, ogni Monografia contiene:

- una parte descrittiva ed analitica (par. 1 e 2) delle dinamiche socio-economiche in atto, della struttura insediativa e di quella produttiva, dei caratteri identitari, degli aspetti storico-geografici ed ambientali;
- una parte che precisa a livello locale la definizione statutaria del territorio aperto e delle invarianti strutturali (par. 3);
- una parte contenente le linee di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i sistemi residenziali, produttivi ed infrastrutturali (par. 4).

4. Gli obiettivi di tutela e valorizzazione si conseguono mediante specifiche azioni di recupero, ripristino, integrazione o nuova realizzazione di elementi compatibili e coerenti con i caratteri identitari di ciascun Sistema, volta a volta indicate o prescritte dalle presenti Norme per ciascun elemento, bene, risorsa o ambito unitario, secondo le relative delimitazioni, ricompresi al suo interno. Le azioni consentite all'interno di ciascun Sistema sono quelle risultanti dall'insieme degli atti che, ai sensi del precedente art. 1, costituiscono il PTC.

5. Il territorio provinciale è diviso nei sette sistemi territoriali sotto indicati, di riconoscibile omogeneità, allo stesso tempo costituenti unità paesistiche di livello provinciale, descritti nella sezione 2 delle rispettive Monografie:

A) Mugello e Romagna Toscana: comprende i due sottosistemi del Mugello vero e proprio (Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio) e della Romagna toscana (Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio).

B) Val di Sieve: comprende i territori dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina e Dicomano, allineati lungo il corso della Sieve, ed i territori di Londa e San Godenzo ai margini della valle.

C) Valdarno superiore fiorentino: comprende i territori dei comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello e Rignano sull'Arno.

D) Chianti fiorentino: comprende i territori dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, estendendosi dai confini con la provincia di Siena fino alla periferia di Firenze.

E) Area fiorentina: comprende i comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.

F) Valdarno empolese: comprende i comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio;

G) Val d'Elsa: comprende i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli.



6. La Provincia promuove la pianificazione intercomunale, anche attraverso i tavoli di coordinamento di area vasta istituiti per ciascun sistema territoriale con gli appositi protocolli d'intesa.

Art. 1 quater - Le invarianti strutturali. Risorse e beni del patrimonio territoriale provinciale

1. Le invarianti strutturali sono i caratteri distintivi fondamentali dei sistemi territoriali, meritevoli di essere conservati o ripristinati per il loro particolare valore; tali caratteri sono la consistenza, la forma e le specificità degli elementi territoriali, presi singolarmente o considerati nei loro rapporti reciproci, oppure specifiche funzioni e modalità di impiego, come la possibilità di fruizione collettiva, un determinato livello di servizio, uno standard di qualità.

2. L'invariante è salvaguardata dal PTC con imposizione di limiti e divieti e con misure di promozione di iniziative, interventi e forme di gestione adeguate.

3. In particolare, all'interno di ciascun sistema territoriale, costituiscono invarianti strutturali:

- a) le aree sensibili di fondovalle, di cui al successivo art. 3;
- b) i territori connotati da alta naturalità e quelli comunque da destinarsi prioritariamente all'istituzione di aree protette, compresi tra gli ambiti di reperimento di cui al successivo art. 10;
- c) le aree fragili di cui al successivo art. 11;
- d) le aree di protezione storico ambientale, di cui al successivo art. 12.

4. La salvaguardia delle risorse e dei beni territoriali ed ambientali di cui all'art. 3 della LR 1/2005, quali elementi costitutivi del patrimonio territoriale, è ulteriormente definita e perseguita attraverso il rispetto e la coerente attuazione delle previsioni statutarie e strategiche di questo Piano territoriale secondo la loro diversa specifica rilevanza.

5. Al fine di conservare un equilibrio corrispondente alle scelte statutarie, le decisioni concernenti ogni risorsa e bene debbono valutare il complesso delle finalità a cui è destinata, nonché le conseguenze in ordine alle altre risorse e beni. Le prestazioni minime e i livelli di qualità sono quelli risultanti dall'osservanza e dall'attuazione delle disposizioni del presente Piano territoriale.



Art. 1 quinquies - Il paesaggio

1. Al fine di contribuire alla formazione delle scelte paesaggistiche e di consentire il coordinamento delle misure da adottare nell'ambito del territorio provinciale in attuazione della disciplina paesaggistica regionale:

a) sono da considerare i dati conoscitivi contenuti nell'Atlante delle invarianti strutturali, nelle Monografie dei sistemi territoriali e nel quadro conoscitivo;

b) costituiscono elementi rilevanti per la definizione degli ambiti:

1) particolari combinazioni della morfologia, degli usi del suolo, degli appoderamenti e della maglia insediativa che conferiscono loro un carattere omogeneo; possono essere presenti in diverse parti del territorio provinciale;

2) sistemi dotati di una loro riconoscibilità in base alle specifiche relazioni sussistenti tra fattori naturali e di matrice antropica (litologia, morfologia, usi del suolo, caratteri dell'edificato e dell'infrastrutturazione), riscontrabili in determinate parti del territorio e tali da connotarlo in modo univoco; possono essere ricondotte alle principali articolazioni della morfologia del territorio (montagna, collina, pianura), alle 'regioni' agrarie oppure a partizioni più fini.

Art. 2 - Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento

1. Sono definite instabili le aree in cui interventi di natura edilizia, urbanistica e comunque di trasformazione dell'assetto esistente determinano l'insorgere dei fenomeni di pericolosità indicati nel par. 1.5 del Titolo Primo dello Statuto del territorio.
2. Le aree instabili di cui al precedente comma 1 sono:
 - a) le aree comprese dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, dell'Autorità dei Bacini romagnoli e dai Piani strutturali dei Comuni nelle due classi più alte di pericolosità da frana. Sono altresì considerate aree instabili le aree comprese dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino del Reno nelle due classi più alte di rischio da frana.
 - b) le aree riconosciute e classificate nelle tre classi più alte di criticità nel documento QC24 (Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia di mitigazione) del quadro conoscitivo del PTC, recante anche la definizione delle linee di intervento in tema di sistemazione idrogeologica del territorio fiorentino.
3. Sono definite vulnerabili all'inquinamento le aree nel cui sottosuolo sono presenti acquiferi potenzialmente soggetti a inquinamento diretto o indiretto, come indicati al par. 1.7.3 del Titolo I dello Statuto del territorio. Tali aree sono individuate nella Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.
4. Gli SU dei Comuni possono precisare i perimetri delle aree instabili e di quelle vulnerabili all'inquinamento, individuarne di nuove, nonché contribuire all'aggiornamento delle linee di intervento di cui al precedente comma 2.
5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, gli SU dei Comuni individuano specifici vincoli e limitazioni d'uso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 62 della LR 1/2005 ed al relativo regolamento di attuazione 53/R/2011.
6. Le modifiche e integrazioni alle perimetrazioni delle aree di cui ai commi 1 e 2 conseguenti a ridefinizioni cartografiche e rettifiche, non costituiscono variante al PTC.



Art. 3 - Aree sensibili di fondovalle

1. Sono definite aree sensibili di fondovalle le aree di estensione e rilevanza sovracomunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale. Esse costituiscono invariante strutturale.

2. Le aree sensibili di fondovalle costituiscono altresì elementi essenziali per la migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche e rilevano anche, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, come aree di collegamento funzionale con il sistema delle aree protette e con la rete ecologica provinciale di cui ai successivi artt. 8 e 15, nonché con gli ambiti di reperimento per l'istituzione di aree protette di cui al successivo art. 10.

3. Le aree sensibili di fondovalle, delimitate tenendo conto delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per determinati ambiti perifluviali, per i paleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua principali, nonché degli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale e di pianura, sono individuate con specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio.

4. Gli SU dei Comuni si attengono alle indicazioni di cui al par. 1.6.5 del Titolo I ed alle prescrizioni e direttive di cui al par. 2.1.7 del Titolo II dello Statuto del territorio; detti strumenti, sulla base di studi più dettagliati, possono precisare i perimetri delle aree sensibili o individuarne di nuove, in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi nell'ordine sotto rappresentato:

- a) esistenza di limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello).

5. Sono consentiti:

- a) i servizi e le attrezzature di cui all'art. 24, se risultano compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;
- b) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
- c) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati:

- antenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
- impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
- tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli ambiti fluviali, come nelle aree limitrofe ai laghi e nelle aree umide, in coerenza con la disciplina paesaggistica contenuta nel PIT;
- riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali;
- valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte;
- ampliamento delle possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi elencati.

6. Gli SU sottopongono a specifica disciplina le attività e le competizioni sportive, la balneazione, la pesca ed ogni altra attività ricreativa.

7. Nelle aree sensibili di fondovalle, limitatamente alle porzioni o alle fasce interessate, valgono:

- le salvaguardie di cui all'art. 36 comma 3 della disciplina del PIT relative ai "corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, individuati dal quadro conoscitivo del PIT medesimo, come aggiornato dai piani di bacino vigenti";
- le disposizioni di cui agli articoli 141 e 142 della LR n. 66/2011;
- la disciplina paesaggistica del PIT;
- i piani di assetto idrogeologico (PAI).

8. Gli strumenti della programmazione provinciale incentivano gli interventi finalizzati:

- al recupero della naturalità della fascia ripariale;
- alla conservazione ed eventualmente al ripristino degli ecosistemi fluviali per la presenza di biodiversità e per la loro funzione ecologica;
- alla rilocalizzazione delle attività incompatibili;
- alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti a fini fruitivi;
- alla promozione dell'integrazione di politiche tradizionali di protezione dal rischio idraulico con politiche di gestione delle risorse naturali;
- alla conservazione ed alla valorizzazione delle zone umide di notevole importanza naturalistica o connotate dalla presenza di biodiversità;
- alla garanzia dell'efficacia della rete scolante, anche mediante la conservazione o il ripristino di una ordinata maglia agraria;
- alla valorizzazione dei siti naturali di pregio, dei manufatti e degli insediamenti storici, al recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione dei manufatti del sistema insediativo rurale;
- alla riqualificazione degli ambienti urbani, in particolare attraverso il recupero dell'integrazione originaria con l'ambiente naturale, cui restituire valore e ruolo all'interno delle comunità locali.

9. Il Piano provinciale per la pesca nelle acque interne, formato in conformità al presente PTC, disciplina tutte le principali attività in grado di generare impatti sugli habitat acquatici, dalle immissioni ittiche, ai lavori in alveo, alla pesca sportiva. Le misure di tutela devono favorire il recupero dell'integrità ecologica degli ambienti acquatici e un soddisfacente stato di conservazione della fauna ittica autoctona.

10. La definizione delle aree sensibili è attuata in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del "Parco dell'Arno" e del "Parco della piana".

11. Gli ambiti interessati dagli interventi di tipo strutturale previsti dalla pianificazione di bacino sui quali insiste il vincolo di inedificabilità assoluta e destinati alla realizzazione di casse di esondazione, oltre ad altre aree di pertinenza fluviale anch'esse soggette a particolari normative dalla pianificazione di bacino, sono di norma ricompresi dal PTC nelle aree sensibili di cui al presente articolo.



Art. 4 - Aree per il contenimento del rischio idraulico

1. Gli ambiti interessati dagli interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio idraulico sono individuati dalla pianificazione di bacino e, limitatamente alle casse di esondazione, schematicamente indicati con finalità ricognitive nelle Carte dello Statuto del territorio del PTC come specificato in legenda. In tali aree si applicano le misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Gli strumenti della pianificazione e programmazione provinciale promuovono azioni e comportamenti tali da non alterare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.
3. Gli SU dei Comuni indirizzano le trasformazioni del territorio al fine di ridurre il rischio idraulico e di consentire il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

Art. 5 - Aree di protezione idrogeologica

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.
2. A finalità ricognitiva tali aree sono individuate nella Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento di cui al precedente art. 1 e nell'elaborato QC 08.1 (Protezione idrogeologica) del quadro conoscitivo.
3. In sede di riordino del vincolo idrogeologico, il PTC recepisce nel quadro conoscitivo gli elaborati tecnici elencati nell'art. 13 delle norme di attuazione del Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) della pianificazione di bacino del Fiume Arno. Tale integrazione non costituisce variante al PTC.



Art. 6 - Protezione di pozzi e sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque sono indicati, con finalità ricognitive, nella Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento e, limitatamente alle sole captazioni e pozzi elencati nel documento QC 12 (Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile acquedottistico), nella Carta dello Statuto del territorio.

2. Gli SU dei Comuni elencano, a finalità ricognitive, ulteriori pozzi e sorgenti non indicati nel PTC.

3. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di risorsa idrica sotterranea, aggiorna periodicamente l'archivio dei pozzi e fornisce i dati necessari all'aggiornamento del bilancio idrogeologico; a tale scopo acquisisce le informazioni disponibili presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, l'autorità d'ambito territoriale ottimale ed eventuali altri soggetti ed enti. I dati indicati costituiscono il quadro di riferimento per l'esercizio dei poteri autorizzativi relativi ai pozzi.

4. I Comuni:

a) concorrono con la Provincia ad attuare le misure necessarie a garantire il mantenimento dei valori di deflusso minimo vitale nei tratti designati e ad evitare situazioni in deficit di bilancio;

b) collaborano con la Provincia al censimento ed alla caratterizzazione delle derivazioni in atto dei corpi idrici superficiali a portata critica.

5. I Comuni, nell'ambito delle attività valutative finalizzate alla pianificazione, considerano la consistenza degli emungimenti e delle derivazioni esistenti, come l'entità degli abbassamenti indotti della falda ed i tratti di corsi d'acqua con portata critica, in relazione al contesto idrologico ed idrogeologico e alla possibilità di soddisfare ulteriori fabbisogni.

6. Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio comunale, in caso di situazioni caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei soggetti a rilevanti abbassamenti per l'attività di emungimento, incentivano e monitorano azioni di risposta quali:

- la riduzione dei prelievi;
- l'utilizzo delle acque reflue;
- l'approvvigionamento delle acque di superficie, anche mediante il recupero o l'ampliamento di invasi esistenti o la realizzazione di nuovi;
- l'ottimizzazione e la riconversione delle attività verso usi meno idroesigenti.

7. Nelle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica, non dovranno essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. Negli altri casi, nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato.

8. La delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile in attuazione dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06 concorre al mantenimento o al miglioramento della qualità delle acque destinate all'uso umano.

9. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, i comuni sono tenuti a recepire, nei rispettivi piani strutturali e negli atti di governo del territorio, a protezione delle sorgenti, dei pozzi a uso

idropotabile e dei punti di presa delle acque, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia definite dalla regione, ovvero, in assenza di tale individuazione, le perimetrazioni corrispondenti alle estensioni minime stabilite dalla normativa vigente, e a disciplinare tali aree in conformità a detta normativa.

10. La Provincia, ai sensi dell'art. 18 della LR 38/2004, nell'ambito di apposita variante al piano territoriale di coordinamento ed in conformità con le prescrizioni del PIT, formula specifiche prescrizioni d'uso nelle zone di protezione ambientale e provvede al costante aggiornamento del quadro conoscitivo delle risorse idriche minerali, di sorgente, termali e del loro grado di vulnerabilità.



Art. 7 - Tutela del territorio aperto

1. Il territorio aperto, in applicazione dei criteri per l'individuazione del territorio rurale dettati dall'art. 22 del PIT, è costituito dalle aree del territorio provinciale esterne agli insediamenti, secondo le relative delimitazioni, e comprende le aree agricole, quelle forestali, gli abitati minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza storica. I riferimenti cartografici delle politiche di tutela del territorio aperto sono contenuti nella Carta dello Statuto del territorio.

2. All'interno del territorio aperto si devono tutelare e valorizzare le risorse più consone ai caratteri dell'ambiente, alle attività tradizionali ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il quadro paesistico d'insieme naturale ed antropico, oltre che i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, considerati come risorsa culturale ed economica.

3. In coerenza con i principi di cui al Titolo II dello Statuto del territorio, la perimetrazione del territorio aperto è strettamente correlata alla definizione del margine urbano degli insediamenti ed è finalizzata:

- ad impedire ulteriore consumo di suolo agricolo e ad incentivare la riqualificazione della frange di transizione città-campagna;
- ad impedire la saldatura degli insediamenti e la conseguente saturazione dei varchi residui, da riservare prioritariamente ai corridoi di connessione alla rete ecologica provinciale;
- alla conservazione ed alla valorizzazione del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti;
- alla salvaguardia del territorio rurale, storicamente connotato da molteplici e complesse funzioni.

4. Gli SU dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, il perimetro del territorio aperto, apportando quelle variazioni che risultino necessarie in ragione della diversa scala grafica e di un più adeguato perseguimento delle finalità risultanti dai commi precedenti.

5. Principio d'uso del territorio aperto è, insieme alla tutela delle risorse ivi presenti, lo sviluppo delle funzioni tipiche degli ambiti che lo compongono. A tal fine gli SU dei Comuni:

- a) seguono le direttive indicate dagli articoli 21 e 22 della disciplina del PIT, ai fini della conservazione attiva del valore del territorio rurale e delle risorse agroambientali, paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, ivi presenti;
- b) tengono conto delle Monografie dei Sistemi territoriali;
- c) osservano le prescrizioni, le direttive e i criteri di localizzazione di cui ai Titoli I e II dello Statuto del territorio;
- d) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale in conformità all'art. 24.

6. Le prescrizioni, le direttive e i criteri di cui ai Titoli I e II dello Statuto del territorio, nonché ogni altra disposizione delle presenti norme che faccia riferimento al territorio aperto, integrano e specificano la disciplina del PIT relativa al patrimonio collinare toscano.

7. In riferimento alla vegetazione non boschiva, la Provincia detta, mediante specifico regolamento, i criteri e gli indirizzi per l'individuazione delle piante isolate o di altre formazioni quali siepi e filari, ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso del paesaggio agrario notturno, particolare cura dovrà essere adottata nelle collocazioni dei corpi illuminanti esterni e per una loro adeguata schermatura; l'intensità luminosa deve essere limitata al minimo indispensabile per la sicurezza negli spostamenti in conformità alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" di cui alla DGR n° 962 del 27 settembre 2004.



Art. 8 - Aree protette: parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. Aree contigue alle aree protette

1. I parchi sono istituiti in ambiti territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di un'efficace conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e della salvaguardia delle specie selvatiche.

2. Le riserve naturali sono istituite in ambiti territoriali in cui, per la presenza di particolari specie di fauna o di flora o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, l'ambiente deve essere conservato nella sua integrità.

3. Le aree contigue sono le aree limitrofe ai parchi e alle riserve naturali che risultino necessarie per la loro protezione. In relazione a dette aree sono adottate apposite disposizioni di tutela ambientale e di disciplina delle attività estrattive, di caccia, di pesca e di raccolta.

4. Le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) sono istituite in ambiti territoriali densamente antropizzati che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono costituire oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile. Tali aree possono avere anche dimensioni ridotte ed essere comprese in ambiti urbanizzati.

5. Possono far parte delle aree di cui al comma 4 anche biotopi e geotopi, monumenti naturali e aree verdi urbane e suburbane, purché la loro estensione non concorra al soddisfacimento degli standards previsti dal DM n. 1444 del 2/4/1968.

6. I parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale sono indicati nella Carta dello Statuto del territorio e descritti in apposito repertorio, documento QC 11 (Aree naturali protette), del quadro conoscitivo del PTC.

7. La disciplina dei parchi, delle riserve naturali, delle aree contigue e delle aree naturali protette di interesse locale viene definita dagli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione di settore.

8. Il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale (PPSES), finalizzato alla conservazione delle risorse naturali e culturali, alla promozione di uno sviluppo economico compatibile, alla salvaguardia delle attività tradizionali, alla promozione delle attività ricreative, alla valorizzazione ed alla sperimentazione delle attività produttive compatibili, costituisce il principale punto di riferimento per le iniziative di valorizzazione del sistema provinciale delle aree protette, per l'individuazione delle azioni da intraprendere e delle relative fonti di finanziamento pubblico.

9. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli Enti locali interessati, provvede alla delimitazione delle aree contigue a parchi e riserve provinciali e ad adottare piani e programmi, nonché eventuali misure di cui al precedente comma 3.

10. L'istituzione di nuove aree protette di iniziativa provinciale non costituisce variante al PTC nei seguenti casi:

- quando l'area protetta da istituirsi interessi il territorio di un solo Comune;
- quando, nel caso di più Comuni interessati, l'area risulti ricompresa dal PTC negli ambiti di riferimento per l'istituzione di aree protette di cui al successivo art. 10.

11. Nell'ambito del territorio facente parte del Parco delle Foreste Casentinesi e della Riserva Biogenetica di Vallombrosa si applicano le vigenti specifiche disposizioni.

Art. 9 - Aree di collegamento ecologico-funzionale.

1. Le aree di collegamento ecologico-funzionale, individuate ai sensi dell'art. 10 della LR 56/2000 e finalizzate alla conservazione della biodiversità, sono indicate nel documento QC 22 (Individuazione delle aree di collegamento ecologico) e rappresentate nel documento QC 02 (Reti ecologiche) del quadro conoscitivo del PTC.

2. La definizione delle aree di collegamento ecologico è finalizzata a tutelare la diversità delle specie animali e vegetali minacciata principalmente dalla separazione fisica tra le popolazioni animali o vegetali, rappresentata da barriere reali lineari, quali ad esempio autostrade, strade di grande comunicazione, importanti assi ferroviari e simili, o da barriere diffuse, quali aree industriali o commerciali, oppure dalla mancanza o dalla scarsa efficacia di aree naturali di collegamento tra le varie popolazioni.

3. Debbono pertanto essere riqualificati gli ecosistemi degradati, tramite la conservazione e il potenziamento delle aree di maggior valore ecologico e la ricostituzione di aree naturali di collegamento, riducendo la frammentazione degli habitat, la locale impermeabilità del territorio e i rischi di sopravvivenza delle popolazioni animali o vegetali.

4. In considerazione della conformazione del territorio provinciale e della sua “funzione” ecologica, riferita ad un gruppo di specie guida di animali o intesa come possibilità di serbatoio e di scambio di individui, materia, pool genetico, energia, o costituita infine dalle forme di gestione del territorio e della distribuzione ed estensione delle aree individuate di maggior importanza naturalistica, quali la Rete dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS), le aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Riserve Statali, Riserva Provinciale, ANPIL), le IBA (Important Birds Areas), sono individuate cinque differenti reti ecologiche relative a differenti tipologie ambientali: boschi, aree aperte, zone umide, corsi d’acqua, arbusteti.

5. La struttura delle reti ecologiche provinciali è costituita da differenti unità funzionali: nodi, zone cuscinetto o filtro, aree di collegamento ecologico, pietre da guado. La loro individuazione prevede la scelta di una o più specie guida o ombrello, l’individuazione delle aree più importanti (nodi o core areas) per tali specie e la successiva individuazione delle aree di collegamento lineari e continue (corridoi), diffuse e continue, oppure localizzate e discontinue (pietre da guado, stepping stones).

6. Gli strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia incentivano l’adozione delle principali misure per la conservazione dei corridoi esistenti e per il ripristino delle zone a connettività compromessa contenute nel documento QC 22 di cui al precedente comma 1.

7. Al fine di migliorare la dotazione ambientale all’interno delle strutture urbane, gli SU dei Comuni tutelano i tratti dei corridoi esistenti caratterizzati da condizioni di naturalità e prevedono interventi di riqualificazione ecologica dei tratti da ricostituire. La Carta dello Statuto del territorio contiene l’evidenziazione, con apposita simbologia, dei “corridoi di connessione ecologica ed ambientale” corrispondenti ai tratti della rete dei fiumi ricadenti all’interno degli insediamenti e non compresi nelle aree sensibili o negli ambiti di reperimento per l’istituzione di aree protette di cui ai rispettivi artt. 3 e 10.



Art. 10 - Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale

1. Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale gli ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta; essi sono in particolare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà. Tali ambiti, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale.

2. Gli ambiti di cui al comma precedente, da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette provinciali, sono individuati con apposito simbolo grafico nelle Carte dello Statuto del territorio e sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e nell'Atlante delle invarianti strutturali del PTC.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri degli ambiti di cui al comma 1, in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:

- a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello);
- c) esistenza di limiti amministrativi o catastali.

4. Negli ambiti territoriali di cui ai commi precedenti, fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, gli SU dei Comuni:

- a) consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente comma 1;
- b) si conformano alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possono essere ampliati, salva la loro ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale;
- c) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale in conformità all'art. 24.

5. La definizione degli ambiti di reperimento è attuata in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del "Parco dell'Arno" e del "Parco della piana".

Art. 11 - Aree fragili del territorio aperto

1. Sono aree fragili le parti di territorio aperto caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività. Tali parti di territorio, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale.

2. Gli ambiti di cui al comma precedente sono individuati con apposito simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio e sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e nell'Atlante delle invarianti strutturali del PTC. Per ciascuna area, in relazione alla tipologia di fragilità individuata, sono descritti i caratteri specifici, gli obiettivi da conseguire e le principali azioni da assicurare.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri delle aree fragili in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:

- a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) esistenza di limiti amministrativi o catastali.

Gli SU dei Comuni possono altresì individuare, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto del Territorio, Titolo II, par. 2.2, ulteriori forme di tutela e di valorizzazione delle caratteristiche di cui al precedente comma 1.

4. Le aree fragili necessitano di politiche e di azioni coordinate e finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche di cui al comma 1, nonché di azioni speciali di programmazione e di intervento da inserire nel Piano locale di sviluppo rurale provinciale (PLSR), in coordinamento con le altre politiche di settore (biodiversità, faunistico-venatorie, parchi, rete ecologica).

5. Le politiche e le azioni di cui al precedente comma devono:

- a) prevedere la ricognizione completa delle risorse territoriali ed ambientali presenti nell'ambito, con particolare riguardo alle risorse agroambientali di cui al precedente articolo 7;
- b) determinare gli interventi necessari per raggiungere le finalità del PTC;
- c) definire, oltre a quanto indicato nel presente articolo e alle prescrizioni e direttive di cui allo Statuto del territorio, Titolo II par. 2.1.2, in coerenza con gli "Indirizzi, criteri e parametri per l'attuazione coordinata delle norme relative al territorio rurale" di cui al precedente art. 1, lettera f), eventuali ulteriori indirizzi, criteri e parametri per:
 - la valutazione dei programmi aziendali;
 - l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario, per la tutela e la valorizzazione ambientale;
 - l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da correlare al recupero degli edifici comportante cessazione della destinazione agricola;
- d) promuovere la definizione di intese volte alla diffusione di buone pratiche di conduzione agraria per la gestione sostenibile del territorio in agricoltura;
- e) assicurare la tutela degli insediamenti, della viabilità fondativa, delle componenti agro-forestali, degli oliveti terrazzati residui e il recupero dei vecchi coltivi di castagneto da frutto;
- f) proporre adeguate iniziative di valorizzazione, rilancio e promozione delle risorse agroalimentari locali.



Art. 12 - Aree di protezione storico ambientale

1. Le parti del territorio provinciale che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza, sono ricomprese dal PTC tra le aree di protezione storico ambientale e sono individuate con specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio. Esse, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni possono precisare, previo espletamento di analisi più approfondite, i perimetri delle aree di cui al comma 1 in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:

- a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello).

Gli SU dei Comuni possono altresì individuarne di nuove in conformità alle direttive di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del territorio.

3. Gli SU dei Comuni tutelano le aree di cui al comma 1 seguendo le direttive e i criteri di localizzazione di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del territorio e conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla lettera c),
- b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
- c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
- d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

4. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta negli SU dei Comuni, devono:

- evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
- non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
- consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa.

Art. 13 - Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale.

1. I manufatti e i siti di rilevanza ambientale e storico-culturale di cui al par. 2.3 dello Statuto del territorio, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 14, sono meritevoli di tutela nella loro configurazione storica, comprensiva dell'intorno territoriale ad essi contiguo.
2. Gli SU dei Comuni, a seguito di proprie analisi, individuano tali manufatti e siti e definiscono gli interventi di trasformazione ammissibili e le utilizzazioni compatibili con la loro tutela, conservazione e valorizzazione, tenendo conto di quanto stabilito dal PTC nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.1.2.6, 2.3 e 2.4.
3. Al fine di costituire una banca dati aggiornata, la Provincia acquisisce le informazioni disponibili presso i Comuni e quanti altri possano partecipare alla costruzione di appositi repertori dei siti e dei manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale di interesse provinciale.



Art. 14 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono oggetto di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel PIT con valore di piano paesaggistico.

2. La Carta dello Statuto del territorio del PTC riporta, a titolo ricognitivo, i manufatti e i siti vincolati ai sensi delle leggi 364/09, 1089/39 e dei decreti legislativi 490/99 e 42/04, nonché le aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39.

3. Gli SU dei Comuni:

- si conformano alle prescrizioni di cui al precedente comma 1;
- definiscono gli interventi di trasformazione ammissibili e le utilizzazioni compatibili con la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili e delle aree in oggetto, tenendo altresì conto di quanto stabilito nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.3 e par. 2.4.

4. Il PTC:

a) promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali in conformità alla disciplina paesaggistica del PIT;

b) recepisce nel documento QC 13 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) l'elenco regionale degli alberi monumentali, formato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 60/1998;

c) ai fini della costituzione di un'adeguata banca dati per gli alberi monumentali del territorio provinciale, indicati a fini ricognitivi nella Carta dello Statuto del territorio, provvede alla schedatura in apposito repertorio di tutte le informazioni acquisite in ordine ai seguenti aspetti:

- corretto posizionamento geografico degli alberi, sia per eventuali necessità gestionali sia per incentivare le attività di tipo ecoturistico;
- condizioni sanitarie e fisiologiche degli alberi, al fine di indicare i necessari interventi di salvaguardia e tutela;
- aspetti naturalistici, storici o paesaggistici, da valorizzare.

5. Gli SU dei Comuni prevedono specifica disciplina di tutela degli alberi monumentali, seguendo le indicazioni contenute nelle schede del repertorio di cui al comma precedente. Fatte salve le specifiche prescrizioni previste dalla LR 60/1998 per gli "alberi monumentali protetti", i Comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, apportano agli strumenti della pianificazione territoriale gli adeguamenti necessari per l'individuazione delle aree di pertinenza degli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

Art. 15 - Biotopi e geotopi. Rete ecologica provinciale.

1. I biotopi e i geotopi di interesse provinciale, comprese le grotte di cui al Censimento delle grotte della Toscana (LR 20/84), sono individuati a titolo ricognitivo nella Carta dello Statuto del territorio e nel documento QC 01 (Protezione della natura e della biodiversità) del quadro conoscitivo; sono altresì descritti in specifica scheda contenuta nel documento QC 14 (Biotopi, geotopi e grotte).

2. I biotopi sono le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura. I biotopi ritenuti particolarmente significativi sono riportati con apposito simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio.

3. I geotopi, nel quadro della tutela del patrimonio ambientale, sono considerati elementi rilevanti, quando si tratti di complessi geologico-morfologici di notevole interesse, derivati dall'interazione tra le caratteristiche qualitative, composizionali e strutturali dei suoli e l'azione erosiva degli agenti esogeni. I geotopi ritenuti particolarmente significativi come campioni di modellamento del suolo e selezionati in base alla rappresentatività tipologica, alla rarità e originalità di forme, alla bellezza scenica e simili, sono riportati con apposito simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio.

4. Gli SU dei Comuni, a seguito di studi più approfonditi, possono individuare ulteriori biotopi e geotopi e stabiliscono i vincoli e le limitazioni d'uso per la conservazione e la valorizzazione di tali emergenze, seguendo le direttive contenute nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.2.

5. La Provincia acquisisce le informazioni disponibili presso i Comuni e presso altri soggetti o enti ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui al precedente comma 1.

6. Nella Carta dello Statuto del territorio sono individuati a scopo ricognitivo i siti di importanza regionale (SIR) di cui alla LR 56/2000, che costituiscono aree di grande interesse ambientale ove sono presenti habitat e specie di flora e di fauna la cui conservazione deve ritenersi prioritaria. Detti SIR, comprendenti sia i siti individuati dal progetto Bioitaly (DCR 342/98) sia i siti della rete europea Natura 2000 (pSIC e ZPS), costituiscono nell'insieme la rete ecologica provinciale.

7. I SIR sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e in specifica scheda contenuta nel documento QC 11 (Aree naturali protette) del quadro conoscitivo. Le principali misure di conservazione da applicarsi nei SIR, indicate dalla Del. GR 644/2004, sono riportate in dette Monografie e nelle schede descrittive riferite a ciascun SIR.

8. Gli SU dei Comuni provvedono a determinare gli interventi di trasformazione ammissibili conformandosi alla normativa regionale vigente in materia e a quanto previsto dal PTC nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.2.



Art. 16 - Reti di percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili ecc. Rete della mobilità lenta

1. I percorsi per il trekking, a piedi, a cavallo o bicicletta, compresi gli itinerari storico-culturali ad elevata attrattività turistica, sono indicati con apposita simbologia nella Carta dello Statuto del territorio e nel documento QC 04.2 (Rete della mobilità lenta) del quadro conoscitivo.

2. Provincia e Comuni possono individuare altri percorsi o aree a fini di promozione turistica e ricreativa del territorio.

3. Gli SU dei Comuni salvaguardano di norma tali percorsi dal traffico veicolare con specifica normativa d'uso.

4. La Provincia incentiva lo sviluppo di una rete della mobilità lenta legata alla valorizzazione del territorio e alla riduzione del traffico privato attraverso la formazione del piano provinciale delle piste ciclabili di cui alla LR 27/2012 in coerenza con il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 9 della disciplina del PIT, con il presente PTC ed in coordinamento con gli altri piani provinciali di settore. Il piano provinciale delle piste ciclabili è formato in considerazione dell'approfondimento tematico QC 26 (Quadro strategico della mobilità ciclistica in Provincia di Firenze), contenuto nel quadro conoscitivo del PTC.

5. La Provincia individua nella realizzazione della Ciclopista dell'Arno, della Ciclopista della Sieve e della Ciclopista del Sole e nella valorizzazione della via Francigena e della Flaminia Militare, la linea programmatica fondamentale per lo sviluppo della cosiddetta "mobilità lenta", non solo escursionistica, sul proprio territorio. Tali infrastrutture, rappresentate con specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio, hanno valore strategico.

6. Gli strumenti della pianificazione e programmazione provinciale incentivano la sistemazione dei tratti utilizzati o utilizzabili. A tal fine:

- possono essere utilizzati quali piste ciclabili anche percorsi verdi alternativi e argini dei corsi d'acqua;
- gli enti interessati provvedono ove possibile alla contestuale realizzazione di percorsi ciclo pedonali lungo le viabilità, in particolare in aree urbane.

Art. 17 - Aree boschive e forestali

1. Le aree boschive e forestali sono le parti del territorio che presentano le caratteristiche previste dall'art. 3 della LR n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e dall'art. 2 del DPGR n. 48/R/2003 (Regolamento forestale della Toscana), descritte e richiamate dallo Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.1.6.

2. I perimetri delle aree boschive e forestali sono indicati, con finalità ricognitive, nei documenti QC 08.2 (Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico) e QC 08.3 (Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge) del quadro conoscitivo del PTC. Restano ferme le perimetrazioni dei boschi effettuate in sede di ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge ai sensi del piano paesaggistico del PIT.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni concorrono alla ricognizione delle aree boschive e forestali in caso di:

- a) accertate modificazioni dello stato di fatto per cause naturali, a seguito di analisi più approfondite da effettuare tenendo conto di quanto stabilito dalla disciplina statale e regionale in materia di definizione di bosco;
- b) realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo.

4. Gli SU dei Comuni e i piani di settore nell'ambito delle rispettive competenze dettano specifica disciplina delle aree boschive e forestali al fine di consentire solo le attività e gli interventi previsti dalle vigenti normative in materia di boschi. A tal fine tengono conto di quanto stabilito nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.1.6 e osservano le disposizioni del PIT e i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai successivi commi.

5. La Provincia detta, mediante specifico regolamento, i criteri e gli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'art. 41 della LR 39/2000.

6. La Provincia provvede alla formazione dell'inventario dei boschi nelle situazioni speciali di cui all'art. 52 della LR 39/2000. Nell'ambito dei boschi con tali caratteri, ivi compresi quelli così definiti dalla pianificazione di bacino o già individuati, la Provincia inserisce in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal Regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi.



Art. 18 - Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate dagli SU dei Comuni tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e dei parametri indicati nell'Appendice 3a delle presenti Norme. In tali aree si applica la disciplina per il territorio rurale di cui alla LR n. 1/2005.

2. Gli SU dei Comuni si conformano al principio di consentire la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e di quelle integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio, in coerenza con gli "Indirizzi, criteri e parametri per l'attuazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al Titolo IV, Capo III, LR n. 1/2005" contenuti nell'Appendice di cui al precedente art. 1, tenendo altresì conto di quanto stabilito nel Titolo II dello Statuto del territorio ed in particolare delle direttive e delle prescrizioni di cui al par. 2.1.2.

3. Nelle aree agricole:

- fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita, previa approvazione del programma aziendale di cui all'art. 42 della LR 1/2005 e previo impegno, da parte dell'imprenditore agricolo, a non modificare la destinazione d'uso dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo per almeno venti anni dalla loro ultimazione;

- le nuove costruzioni rurali dovranno risultare coerenti con i principi insediativi e con i canoni estetici e funzionali della tradizione locale e rispettare opportuni vincoli localizzativi e volumetrici; dovranno essere prioritariamente utilizzate le posizioni riparate e non dominanti;

- potranno essere consentiti interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali soltanto previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo da parte dei proprietari, che si impegnano a realizzare sulle proprie aree di pertinenza, opere di conservazione, miglioramento e sistemazione ambientale. Per le pertinenze inferiori ad un ettaro correlate al mutamento della destinazione rurale degli edifici sono da corrispondere specifici oneri stabiliti dal Comune, entro i limiti di cui al comma 3 dell'art. 45 della LR 1/2005, connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

4. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico-ambientale del territorio rurale e le connesse esigenze di tutela, la previsione di aree destinate all'ospitalità in spazi aperti, di cui all'art. 13 della LR 30/2003, è ammessa a condizione che tale previsione non comporti significative opere di trasformazione dei suoli (viabilità, scavi e riporti, pavimentazioni), utilizzando prioritariamente manufatti già esistenti per i servizi accessori.

5. Il programma di sviluppo rurale locale (PSRL) della Provincia individua le strategie locali da seguire sulla base della conoscenze territoriali specifiche e prevede adeguate misure di sostegno per gli ambiti che costituiscono invariante strutturale di cui agli artt. 3, 10, 11 e 12 secondo la loro specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica. Detto programma costituisce lo strumento provinciale per il coordinamento della programmazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

6. La provincia approva il piano faunistico venatorio ai sensi della LR 3/1994, in conformità della vigente normativa in materia, del presente PTC e del piano faunistico venatorio regionale. Il piano è finalizzato al coordinamento delle attività di valorizzazione, salvaguardia ed uso delle risorse faunistiche della provincia.

Art. 19 - Insediamenti minori e presenze non agricole in territorio aperto

1. Nei nuclei ed insediamenti minori del “territorio aperto”, di cui al precedente art. 7, non sono di norma consentiti ampliamenti edilizi e nuovo consumo di suolo. Può essere consentito un ampliamento dell’insediamento accentrato verso l’esterno solo in un’unica direzione. A tal fine, deve essere dimostrato che tutto il patrimonio edilizio esistente sia adeguatamente utilizzato.

2. A tutela del valore complessivo del territorio aperto, nei nuclei ed insediamenti minori:

- a) la dimensione e la tipologia edilizia dei nuovi fabbricati devono essere proporzionate e contestualizzate rispetto agli insediamenti storici di cui divengono appendice;
- b) deve essere data assoluta preminenza alla funzione residenziale, in quanto essa costituisce il connettivo sociale ed economico più congruo;
- c) eventuali nuove destinazioni devono essere commisurate e proporzionate in quantità e qualità a quelle pre-esistenti.

3. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e commerciali esistenti in territorio aperto:

- a) nuovi impegni di suolo sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative alla riutilizzazione e conversione degli insediamenti industriali e commerciali esistenti; a tal fine deve essere previamente verificata la non disponibilità di strutture inutilizzate o sottoutilizzate; in ogni caso potranno essere previste solo localizzazioni in piccole aree, con precisi limiti volumetrici e tipologici, per nuove attività industriali e commerciali che rechino effettivi vantaggi allo sviluppo economico e sociale del luogo, inteso come sviluppo sostenibile;
- b) devono essere impediti ampliamenti volumetrici o ristrutturazioni che comportino nuovo consumo di suolo per impianti, servizi, depositi, viabilità;
- c) deve essere imposta la messa in opera di accorgimenti di mitigazione atti a ridurre l’impatto visivo e l’inquinamento;
- d) devono essere incentivate: la riconversione verso attività compatibili con l’ambiente, privilegiando attività artigianali connesse con il settore agro-alimentare di qualità; l’adeguamento a standard energetici sostenibili; il risparmio delle risorse idriche; l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia; la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali.

4. Gli eventuali nuovi insediamenti industriali e commerciali devono essere destinati: allo sviluppo di attività artigianali connesse con il settore agro-alimentare di qualità; ad ospitare mercati per la vendita diretta dei prodotti locali, al fine di favorire il consumo consapevole di alimenti di produzione e lavorazione locale; alla produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto da biomasse lignocellulosiche, quali materiali di scarto di colture cerealicole, residui forestali e potature di colture arboree e simili. La localizzazione di questi ultimi impianti dovrà essere preceduta da congrue procedure di valutazione.



Art. 20 - Aree per attività estrattive. Miniere.

1. Nella Carta dello Statuto del territorio sono riportate, a titolo ricognitivo, le cave attive e i giacimenti individuati e disciplinati dal Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) approvato con DCR n. 27 del 27/02/2007, nonché le zone in cui sussistono concessioni minerarie.

2. Al fine del coordinamento della pianificazione urbanistica comunale, la Provincia redige il Piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP), ai sensi delle disposizioni vigenti e del PRAER, e in applicazione degli ulteriori elementi derivanti dall'approfondimento dei propri quadri conoscitivi.

3. Il PAERP contiene l'individuazione in dettaglio degli ambiti da destinare ad attività estrattiva, sulla base dei quali i Comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale, nei termini stabiliti dal PAERP stesso.

4. Le scelte contenute nel PAERP devono rispettare la disciplina paesaggistica contenuta nel PIT e le disposizioni del presente piano; a tal fine il PAERP dispone affinché:

- a) l'uso delle risorse estrattive sia rapportato alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio;
- b) siano definiti criteri di progettazione dell'attività estrattiva che tengano conto dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio;
- c) la progettazione dell'attività estrattiva sia tesa ad evitare trasformazioni irreversibili delle falde idriche e dell'assetto idrogeologico dell'area;
- d) al termine del ciclo di sfruttamento delle risorse estrattive il territorio interessato venga riconsegnato ad un livello di qualità ambientale accettabile e ad un uso socio-ricreativo o didattico-scientifico;
- e) siano assicurati i necessari interventi di risistemazione ambientale e di messa in sicurezza delle cave dismesse, comprese quelle dismesse precedentemente all'entrata in vigore della normativa regionale in materia;
- f) le attività di coltivazione non interessino le aree di protezione storico ambientale di cui all'art. 12.

5. Gli SU dei Comuni disciplinano le modalità di coltivazione delle cave e gli interventi di risistemazione ambientale e funzionale conformandosi alle indicazioni contenute nel "Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78" approvato con DGR n. 118/2007.

Art. 21 - Aree di recupero e/o restauro ambientale

1. Sono definite di recupero e/o restauro ambientale le aree che presentano condizioni di rilevante degrado, quali cave dismesse o storiche per le quali non vi sia garanzia per il relativo recupero, siti variamente connotati da degrado ambientale, discariche e simili.
2. Le aree di recupero e/o restauro ambientale sono indicate nella Carta dello Statuto del territorio.
3. Gli SU dei Comuni si informano ai seguenti criteri:
 - a) il recupero e il restauro ambientale di aree degradate è attuato mediante specifici progetti previsti da normative di settore (ad es. cave, siti inquinati) o da piani attuativi o, in caso di aree di ridotte dimensioni, da progetti di recupero assoggettati ad apposita convenzione tale da assicurare le finalità di recupero e da fornire idonee garanzie. I piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio; nel caso si debba procedere al recupero di aree ubicate all'interno di SIR, il progetto dovrà essere elaborato con la collaborazione di esperti naturalisti e sottoposto alle procedure di valutazione di cui alla LR n. 10/10.
 - b) il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi o all'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti;
 - c) il recupero di aree degradate nel territorio aperto è finalizzato al ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e compatibili con i caratteri naturali del territorio. Gli interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.) devono essere supportati da adeguati studi;
 - d) ove il degrado è causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere anche finalità preventive;
 - e) i progetti di recupero ambientale o i piani attuativi precisano:
 - le opere da eseguire;
 - le destinazioni da assegnare alle aree recuperate;
 - i soggetti titolari delle diverse opere.
 - f) nelle aree minerarie esistenti deve assicurarsi il recupero ambientale anche mediante interventi da effettuare, previa consultazione dell'Autorità mineraria, nel corso della coltivazione.



Art. 22 - Gli insediamenti: criteri per i “centri storici” e per la “città esistente”

1. I “centri storici” sono le parti degli insediamenti di impianto urbanistico preunitario e comprendono le aree che presentano caratteri storici, tipologici, spaziali e figurativi, entrati nell’immagine riconosciuta della città, come le addizioni ottocentesche e alcuni plessi realizzati nel Novecento. I centri storici costituiscono risorsa essenziale ed elementi cardine dell’identità dei luoghi, ai sensi degli articoli 4 e 5 della LR 1/2005.

2. Nella Carta dello Statuto del territorio del PTC sono indicati gli edifici di impianto precedente al 1900. Nella Carta della periodizzazione (documento QC 09 del quadro conoscitivo) sono evidenziate, con finalità ricognitive, le principali soglie di crescita degli insediamenti; essa costituisce elemento di riferimento per i piani strutturali e per gli atti di governo del territorio.

3. I piani strutturali:

- a) assumono la ricognizione della periodizzazione storica come base conoscitiva per l’individuazione dei centri storici;
- b) individuano e articolano i centri storici presenti nel territorio comunale, sulla base dei criteri dettati al paragrafo 3.1.5, lettera a) del Titolo III dello Statuto del territorio;
- c) dettano le direttive per gli atti di governo del territorio inerenti la sostituzione di funzioni e gli interventi ammessi nei centri storici, sulla base dei criteri dettati al paragrafo 3.1.5, lettere b) e c) del Titolo III dello Statuto del territorio.

4. Il rispetto dei criteri dettati al paragrafo 3.1.5 del Titolo III dello Statuto del territorio costituisce oggetto di specifica verifica in sede di accertamento e dichiarazione della coerenza del piano strutturale con il PTC.

5. Gli strumenti di programmazione economico-sociale, i piani di sviluppo e i piani di settore assumono come obiettivi prioritari per i centri storici il recupero residenziale e il mantenimento delle attività essenziali di servizio alle abitazioni.

6. La “città esistente” corrisponde alle parti degli insediamenti riferibili alla crescita urbana moderna. La sua qualità urbana, definita ai sensi dell’art. 37 della LR 1/2005, è considerata risorsa essenziale.

7. I piani strutturali disciplinano la città esistente, distinguendo:

- a) i centri storici, di cui al precedente comma 1;
- b) le parti consolidate da quelle non ancora stabilizzate, sulla base dei criteri dettati al paragrafo 3.2.4, lettera a) del Titolo III dello Statuto del territorio;
- c) le aree di frangia, come definite al paragrafo 3.2.4, lettera b) del Titolo III dello Statuto del territorio;
- d) le aree dismesse, che debbono essere oggetto di un bilancio complessivo sulla base dei criteri dettati al paragrafo 3.2.4, lettera c) del Titolo III dello Statuto del territorio.

8. I piani strutturali dettano le direttive per gli atti di governo del territorio inerenti la sostituzione di funzioni e gli interventi ammessi nella città esistente, sulla base:

- a) delle disposizioni del PIT inerenti la “città policentrica”;
- b) dei criteri dettati al paragrafo 3.2.4, lettere b) e c) del Titolo III dello Statuto del territorio.

9. Il bilancio complessivo delle aree dismesse costituisce elemento conoscitivo minimo obbligatorio per il piano strutturale e per il regolamento urbanistico.

10. Il rispetto dei criteri dettati al paragrafo 3.2.4 del Titolo III dello Statuto del territorio costituisce oggetto di specifica verifica in sede di accertamento e di dichiarazione della coerenza del piano strutturale con il PTC.

11. Gli strumenti di programmazione economico-sociale e i piani di settore assumono come obiettivi essenziali per la “città esistente”:

- a) il mantenimento o l’innalzamento della qualità urbana, ai sensi della LR n. 1/2005 e del PIT;
- b) il recupero e il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, prioritariamente ad ogni ulteriore espansione, ai sensi dell’art. 3 della LR 1/2005.



Art. 22bis - Gli insediamenti: criteri per la città nuova. Criteri per il dimensionamento e requisiti di qualità

1. La “città nuova” è la città prefigurata o progettata ed esige criteri adeguati per assicurare:
 - a) lo sviluppo equilibrato degli insediamenti, sia in relazione ai rapporti tra l’area metropolitana fiorentina e il resto della provincia, sia all’interno di ciascuno dei sistemi territoriali;
 - b) la costante verifica del carico urbanistico indotto dal complesso delle previsioni dei piani comunali, ai fini della tutela delle risorse essenziali.
2. I Comuni si coordinano con la Provincia e, fermo quanto specificamente previsto dai commi seguenti, condividono le informazioni con i Comuni appartenenti al medesimo sistema territoriale.
3. I piani strutturali definiscono le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti secondo le disposizioni vigenti e i criteri di seguito elencati:
 - a) distinzione fra la componente endogena, determinata dal saldo naturale, e quella esogena, determinata dal saldo migratorio, ai fini della stima della domanda di abitazioni;
 - b) esplicitazione dei motivi per cui si ritiene che gli andamenti rilevati per il decennio precedente debbano essere confermati o modificati;
 - c) determinazione dell’offerta di alloggi a partire dalla ricognizione delle abitazioni non occupate e delle aree dismesse, sottoutilizzate o degradate di cui è prevedibile o auspicabile il recupero a fini abitativi;
 - d) qualora non sia possibile soddisfare interamente la domanda mediante il recupero dell’esistente, localizzazione dell’ulteriore offerta sulla base dei criteri dettati al paragrafo 3.3.1, lettera a) del Titolo III dello Statuto del territorio e nel rispetto delle disposizioni del PIT.
4. Ai fini del monitoraggio, in relazione alle varianti che incidono sul dimensionamento, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Provincia i dati relativi alla capacità insediativa, all’estensione del territorio urbanizzato e di quello interessato da previsioni insediative.

Art. 23 - Criteri per gli insediamenti produttivi.

1. Gli insediamenti produttivi sono le parti degli insediamenti specializzate per la produzione di beni e servizi. Gli SU dei Comuni definiscono il dimensionamento degli insediamenti produttivi in conformità ai criteri di cui allo Statuto del territorio, Titolo III.
2. La Provincia aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo degli insediamenti produttivi di livello sovracomunale, indicati, con finalità ricognitive, nella Carta dello Statuto del territorio e descritti in apposito repertorio, documento QC 15 (Aree produttive), del quadro conoscitivo.
3. La formazione degli strumenti della pianificazione territoriale è coordinata al fine di:
 - a) razionalizzare la localizzazione degli insediamenti produttivi e contenere il consumo di suolo;
 - b) rafforzare prioritariamente gli insediamenti di livello sovracomunale che presentano collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e scarse limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - c) ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili, promuovendo la costituzione di "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al successivo art. 26;
 - d) innalzare la qualità degli insediamenti produttivi dal punto di vista funzionale e formale.
4. Gli SU dei Comuni disciplinano gli insediamenti produttivi in base a quanto previsto dal comma precedente, dagli artt. 18 e 19 della Disciplina di piano del PIT e ai criteri dettati al paragrafo 3.4 del Titolo III dello Statuto del territorio.
5. Le previsioni che comportano nuove localizzazioni produttive o un'espansione degli insediamenti esistenti caratterizzata da effetti che interessano più Comuni sono ammessi esclusivamente per esigenze di livello sovracomunale non altrimenti soddisfacenti, sulla base di accordi con la Provincia e i Comuni del medesimo sistema territoriale. Detti accordi devono contenere:
 - a) la motivazione di ulteriori espansioni, per esigenze non soddisfacenti all'interno degli insediamenti produttivi esistenti;
 - b) l'assetto di massima ipotizzato e le eventuali determinazioni relative agli altri insediamenti produttivi nel Comune che risultino necessarie per assicurare coerenza complessiva alle scelte di pianificazione;
 - c) le misure di perequazione territoriale, di cui al successivo art. 38, direttamente connesse alla realizzazione delle trasformazioni urbanistiche.
6. I piani e programmi di settore della Provincia assumono come obiettivi essenziali di riferimento per gli insediamenti produttivi:
 - a) il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale in Toscana, ai sensi degli articoli da 17 a 19 della disciplina del PIT;
 - b) la razionalizzazione e riqualificazione degli insediamenti produttivi, secondo i criteri indicati ai precedenti commi.
7. Allo scopo di innalzare la qualità degli insediamenti produttivi di livello sovracomunale, la Provincia, mediante i piani e programmi di settore, promuove la realizzazione di interventi:
 - a) sulla rete viaria, per migliorare l'accessibilità tramite il trasporto pubblico, la percorrenza ciclopedonale, la sicurezza dei pedoni;
 - b) sugli spazi pubblici, per incrementare la dotazione di aree verdi e attrezzature a servizio dei lavoratori quali mense, asili nido, spazi ricreativi e simili;



-
- c) sulle aree contermini agli insediamenti, per migliorarne l'inserimento paesaggistico, mitigare l'impatto sugli ecosistemi, contenere l'impatto acustico ed elettromagnetico;
 - d) sulle reti e impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo misure prioritariamente per il recupero e il riuso e, secondariamente, per lo smaltimento;
 - e) sulle reti e gli impianti di captazione e distribuzione delle acque, prevedendo le opportune misure per il contenimento dei consumi e il riciclo delle acque;
 - f) sulle reti e gli impianti di approvvigionamento dell'energia, per incentivare l'impiego di fonti rinnovabili e il contenimento dell'inquinamento luminoso;
 - g) sulle reti e gli impianti di telecomunicazione, per favorire la diffusione di sistemi innovativi di comunicazione come banda larga, wireless e simili.

Art. 24 - Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale

1) Sono considerati di rilievo sovracomunale le infrastrutture, i servizi, le attrezzature e le attività di interesse pubblico che incidono sull'assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o relazionale. In particolare, sono di rilievo sovracomunale:

- a) le scuole medie superiori e di formazione professionale;
- b) le attrezzature per l'istruzione universitaria e per le specializzazioni post-laurea;
- c) le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- d) i complessi sportivi e ricreativi urbani, per manifestazioni a grande concorso di pubblico;
- e) le attrezzature e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli impianti di depurazione di cui all'art. 24 bis;
- f) le carceri;
- g) le sedi principali di enti pubblici sovracomunali e le sedi istituzionali;
- h) le attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza non di livello comunale;
- i) le attrezzature culturali e i sistemi museali ed ecomuseali, le attrezzature per l'associazionismo ed il tempo libero, che interessano più di un comune;
- l) i parcheggi pubblici scambiatori di cui al successivo art. 32 e le altre infrastrutture per la mobilità di interesse provinciale (nodi di scambio intermodale persone e merci);
- m) le aree attrezzate per la residenza non stanziale di cui alla LR n. 2/2000;
- n) i parchi territoriali.

2. Le aree destinate ai servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sia esistenti che di progetto sono individuate con apposita simbologia nella Carta dello Statuto del territorio.

3. La Carta dello Statuto del territorio contiene l'indicazione, a scopo ricognitivo, di ulteriori strutture e servizi che, soddisfacendo anche un interesse pubblico, hanno titolarità o gestione privata o finalità produttive, come le strutture della formazione, di alta specializzazione o sportive

4. La Provincia aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo dei servizi ed attrezzature di livello sovracomunale. I Comuni possono precisare i perimetri sulla base di informazioni di maggior dettaglio. La dismissione degli edifici adibiti ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 lettera a) e la cessazione di dette destinazioni conforme a quanto previsto in sede di programmazione del servizio scolastico non costituiscono variante al PTC.

5. Il potenziamento e la nuova localizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sono ammessi a condizione che:

- a) sia assicurato un elevato livello di accessibilità mediante il trasporto pubblico locale (TPL), attraverso la verifica delle caratteristiche delle reti infrastrutturali esistenti, programmate o eventualmente da realizzare contestualmente all'intervento;
- b) siano previste misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale e paesaggistico, ivi compresi gli impatti percettivi, nonché sul sistema ambientale, e siano stabilite misure di compensazione per gli impatti non mitigabili;
- c) sia definita adeguata dotazione di spazi verdi, di parcheggi e di strutture di servizio in relazione al numero di utenti programmato.

6. Il piano provinciale per lo sport è redatto in conformità al PTC ed in sinergia con gli altri piani di settore al fine di integrare le politiche di sviluppo territoriale. Il piano per lo sport:



-
- a) aggiorna la ricognizione degli impianti sportivi esistenti contenuta nel PTC come elemento del proprio quadro conoscitivo;
 - b) individua l'impiantistica sportiva in relazione alle esigenze delle comunità locali, a una adeguata ripartizione territoriale per gli impianti che devono assolvere funzione intercomunale, alla compatibilità con le risorse interessate, all'accessibilità alle infrastrutture e alla rete del TPL;
 - c) incentiva lo sviluppo della rete ciclabile ed escursionistica, coordinandosi con le iniziative di valorizzazione turistica, culturale e ambientale.

7. La localizzazione dei servizi e delle attrezzature di interesse provinciale hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della LR 1/2005. Per i suddetti interventi si rinvia alle misure di salvaguardia di cui al comma 12 dell'art. 1.

Art. 24 bis - Servizi ed attrezzature tecnologiche di rilievo sovracomunale

1. Il PTC, nella Carta dello Statuto del territorio, individua, tra i servizi e le attrezzature di cui al precedente art. 24, quelle tecnologiche di rilevanza sovracomunale esistenti o previsti, come definiti e individuati dalla pianificazione di settore. Sono servizi e attrezzature tecnologiche di rilevanza sovracomunale le centrali per la produzione dell'energia e gli impianti di trasformazione, gli impianti di depurazione delle acque, gli impianti di trattamento dei rifiuti, e simili.

2. I piani di settore di competenza provinciale possono prevedere ulteriori localizzazioni di servizi e attrezzature tecnologiche, senza che ciò costituisca variante al PTC a condizione:

a) del rispetto delle disposizioni relative al territorio aperto ed agli insediamenti contenute nelle presenti Norme e dell'applicazione dei criteri dettati dal titolo II e dal titolo III dello Statuto del territorio;

b) di puntuali valutazioni degli effetti sugli ambiti che costituiscono invariante strutturale di cui agli artt. 3, 10, 11 e 12.

3. Il Piano interprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali è formato dalla Provincia, congiuntamente alle province di Prato e di Pistoia, ai fini dell'esercizio delle funzioni sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti e in attuazione della LR 25/1998. Il quadro conoscitivo di detto piano interprovinciale integra il quadro conoscitivo del PTC.

4. Il Piano energetico ambientale provinciale (PEAP), finalizzato allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e sul risparmio energetico, è formato ai sensi della normativa regionale di settore, del Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) e nel rispetto del presente PTC.

5. Le scelte attinenti alla localizzazione degli impianti, nonché di qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto del territorio, previsti dai piani di settore di cui ai precedenti commi, hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'art. 51 comma 3 lett. b) della LR n. 1/2005.



Art. 25 - Le attività turistico-ricettive

1. Il PTC individua nel turismo, e nelle risorse e strutture che lo sostengono, un insieme funzionale in grado di favorire le relazioni ed i flussi fra i sistemi territoriali, mediante l'azione sinergica fra le diverse aree e i diversi modelli di turismo.
2. Al fine di superare la stagionalità dei fenomeni turistici e di sviluppare un turismo solido che integri le politiche turistiche, culturali e di sviluppo del territorio, i piani e programmi della Provincia promuovono:
 - il coordinamento delle politiche di sviluppo del turismo, della cultura, del territorio rurale e della montagna, del turismo connesso alle attività convegnistiche, espositive e fieristiche;
 - la formazione e la sensibilizzazione su ambiente, storia locale, tradizioni, comunità;
 - l'integrazione dell'offerta enogastronomica e dell'offerta turistica, valorizzando le tipicità locali;
 - il coordinamento di eventi e manifestazioni in sintonia con l'identità specifica;
 - la calendarizzazione degli eventi sportivi e culturali in ottica integrata;
 - la previsione di circuiti (storico-culturali, dei contesti ambientali, dei parchi naturali, dei giardini, enogastronomici e simili), come insieme unitario di attrattive complementari.
3. La Carta dello Statuto del territorio riporta, a scopo ricognitivo, tra le strutture ricettive gestite per la produzione e per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, i campeggi di cui alla LR n. 42/2000 presenti nel territorio provinciale.

Art. 26 - Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)

1. Le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) sono gli insediamenti produttivi fortemente infrastrutturati ed accessibili, riqualificati ambientalmente, funzionali al rilancio efficiente del settore produttivo e a garantire vantaggi competitivi alle imprese.
2. Il percorso di qualificazione come APEA, ai sensi del DPGR n. 74/R/2009, prevede la gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi. Le dotazioni ecologiche ed ambientali costituiscono una condizione specifica di sostenibilità territoriale per tali aree.
3. Il PTC contiene la ricognizione e le analisi degli insediamenti produttivi nel documento QC 21 del proprio quadro conoscitivo, nonché le valutazioni effettuate in merito alla dotazione di infrastrutture e servizi per la tutela dell'ambiente nel documento QC 21bis.
4. Gli insediamenti produttivi, il cui rilievo dimensionale o qualitativo produce effetti sociali, territoriali ed ambientali diffusi su più comuni e che presentano, in base alle valutazioni di cui al precedente comma, la dotazione infrastrutturale migliore rispetto alle altre zone industriali sono individuati come ambiti territoriali nei quali promuovere accordi fra i Comuni interessati al fine di localizzare APEA sovracomunali.
5. La Provincia aggiorna il quadro conoscitivo delle aree produttive e gestisce la banca dati APEA.



Art. 27 - Insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale

1. Sono di rilievo sovracomunale le aree destinate alle grandi strutture commerciali così come indicato dalla normativa regionale di settore. Il documento QC 16 (Grandi strutture di vendita) contiene, a scopo ricognitivo, il repertorio di dette strutture esistenti nel territorio provinciale.

2. La Provincia aggiorna il quadro conoscitivo delle grandi strutture commerciali. La ricognizione di tali strutture costituisce elemento del quadro conoscitivo del piano strutturale dei Comuni, che disciplinano le aree in oggetto in conformità alla normativa regionale.

3. In conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 15 della disciplina del PIT:

- le previsioni recanti nuove aree o aree in ampliamento di quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita costituiscono interventi che determinano effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, e pertanto sono oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;
- la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il terreno urbanizzato.

4. La valutazione di coerenza con il PTC è effettuata con riferimento ai seguenti criteri:

- a) garanzia di buone condizioni di accessibilità con le direttrici forti del trasporto pubblico locale e le stazioni ferroviarie del sistema ferroviario regionale;
- b) assenza di interferenze significative con l'ambiente;
- c) promozione e innalzamento della qualità urbana;
- d) riqualificazione ambientale e funzionale di aree urbane e/o di frangia.

Art. 28 - Impianti a rischio di incidente rilevante

1. Gli impianti a rischio di incidente rilevante, di cui al Dlgs n. 334/99 e alla LR n. 30/2000, sono indicati, a fini ricognitivi, nella Carta dello Statuto del territorio e in apposito elenco contenuto nel documento QC 15bis del quadro conoscitivo.
2. Nelle aree circostanti industrie, opifici e simili classificate "a rischio" dalla Regione Toscana, anche se non riportate nella Carta dello Statuto del territorio, gli SU dei Comuni individuano idonee fasce di sicurezza sulla base delle disposizioni della legislazione vigente.



Art. 29 - Aree da bonificare

1. Le aree inquinate soggette a bonifica sono indicate dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati, approvato con DCP n. 46/2004. La Provincia aggiorna l'anagrafe dei siti inquinati e il censimento dei siti potenzialmente contaminati.
2. L'utilizzazione delle aree inserite nell'anagrafe provinciale dei siti inquinati è subordinata al rilascio di certificazione liberatoria e/o di avvenuta bonifica, in quanto gli interventi di cui al titolo V del D. Lgs 152/2006 costituiscono onere reale sui siti contaminati ai sensi dell'art. 253 del citato decreto.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei siti inquinati, a seguito di analisi di rischio, comporta un vincolo di utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica ai sensi della legge regionale vigente.
4. Il Comune valuta il piano di investigazione presentato dai soggetti iscritti al censimento del Piano provinciale al fine di verificare l'integrità ambientale del sito e accertare se l'area interessata sia compresa o meno nell'ambito di applicazione della normativa in materia di bonifica dei siti inquinati.

Art. 30 - Strade di rilievo sovracomunale

1. La rete stradale di interesse sovracomunale esistente, da potenziare e di progetto, è individuata e classificata sulla base del Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con DCR n. 63/2004, efficace fino all'approvazione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla LR 55/2011, del quadro aggiornato delle previsioni e dell'art. 9 della disciplina del PIT.

2. La rete stradale è rappresentata nella Carta dello Statuto del territorio distinguendo le seguenti categorie:

- Rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade;
- Rete regionale principale di distribuzione (dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;
- Rete regionale secondaria (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);
- Rete locale di interesse regionale costituita dalle strade elencate al comma 3, lettera d), dell'art. 9 della disciplina del PIT;
- Rete provinciale.

3. Il PTC specifica, con riferimento alla rete stradale provinciale, gli obiettivi e le previsioni del piano regionale della mobilità e della logistica. Gli interventi sulla rete provinciale sono evidenziati nella Carta dello Statuto del territorio; possono essere realizzate, nelle fasce di rispetto, opere di ambientazione volte alla mitigazione dell'impatto sul paesaggio dell'infrastruttura stradale, nonché spazi di sosta attrezzati per la fruizione visiva dei panorami più significativi.

4. I piani strutturali dei Comuni:

- recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni dei piani regionali e del PTC e individuano ambiti di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali;
- dettano direttive per gli atti di governo del territorio per assicurare che gli interventi di trasformazione urbanistica non comportino impatti negativi sul sistema della mobilità di interesse sovracomunale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, commi 7 e 8 del PIT;
- recepiscono le indicazioni relative alle fasce di rispetto della viabilità provinciale.

5. Per ciò che attiene alla viabilità locale, i piani strutturali:

- introducono limitazioni alla possibilità di aprire nuove strade locali, nonché di potenziare o variare il tracciato delle strade esistenti, nel rispetto dei criteri dettati ai paragrafi 2.1.1.2 e 2.1.8 del Titolo II dello Statuto del territorio;
- subordinano la previsione degli interventi sopra indicati, alle verifiche stabilite al paragrafo 2.1.8 del Titolo II dello Statuto del territorio;
- assicurano la tutela della viabilità di interesse storico-paesaggistico nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri dettati al paragrafo 2.1.8 del Titolo II dello Statuto del territorio;

6. Gli SU dei Comuni possono proporre modifiche ai tracciati di interesse provinciale, purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal PTC, in conformità ai seguenti criteri:

- a) soddisfare esigenze derivanti dalla necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e/o in caso di rilevanti difficoltà di costruzione;
- b) per ragioni di diverso assetto urbanistico.

7. Fino all'adeguamento degli SU dei Comuni alle disposizioni del presente articolo, ogni mutamento dei tracciati stradali di interesse provinciale è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di pianificazione in conformità con la legislazione vigente.



8. I piani urbani della mobilità, i piani e programmi inerenti il TPL della provincia e i programmi socio-economici:

- assumono gli obiettivi di qualità e sicurezza stabiliti dagli articoli 8 e 9 della Disciplina di piano del PIT, riferiti alla mobilità delle persone e delle merci;
- prevedono, per quanto di competenza, misure opportune per incrementare l'accessibilità dei servizi di interesse sovracomunale mediante il TPL, secondo quanto disposto al precedente articolo 24 e per favorire la mobilità ciclo-pedonale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della Disciplina di piano del PIT e quanto disposto al precedente articolo 16.

9. La provincia, in attuazione del PRIIM di cui alla LR 55/2011 e del PTC, approva il Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 8 della LR 42/98 (Norme per il trasporto pubblico locale) dopo aver svolto una fase di concertazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori. Il recepimento delle previsioni del PRIIM, quando non comportano modifiche alle strade provinciali, costituisce mero aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC.

Art. 31 - Ferrovie e linee ferrotramviarie

1. La rete ferroviaria esistente, da potenziare e di progetto, è individuata e classificata sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con DCR n. 63/2004 efficace fino all'approvazione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla LR 55/2011, del quadro aggiornato delle previsioni e dell'articolo 9 della Disciplina di piano del PIT. Sono indicate altresì, a finalità ricognitive, le linee tramviarie e ferrotramviarie afferenti al nodo fiorentino.

2. La rete ferroviaria, le stazioni e gli scali ferroviari sono indicati nella Carta dello Statuto del territorio, distinguendo:

- il sistema dell'Alta Velocità/Alta Capacità, comprendente il tratto toscano della linea ferroviaria Milano-Firenze-Roma-Napoli e il nodo ferroviario di Firenze che è itinerario di interesse prioritario regionale, nazionale ed europeo del trasporto passeggeri unitamente alle connesse potenzialità per il trasporto merci;
- la rete ferroviaria nazionale e regionale, descritta nell'art. 9 della disciplina del PIT;
- la rete ferroviaria regionale, comprendente le tratte ferroviarie di proprietà regionale;
- la rete tramviaria fiorentina.

3. I piani strutturali dei comuni recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni dei piani regionali e del PTC e prevedono, in relazione alle infrastrutture da potenziare e da realizzare, adeguati corridoi infrastrutturali. Possono precisare, sulla base di rilevazioni di maggior dettaglio, il sedime delle aree effettivamente destinate ad attrezzature ferroviarie senza che ciò costituisca variante al PTC.

4. Il PTC promuove il coordinamento delle scelte inerenti la mobilità degli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di assicurare:

- uno sviluppo equilibrato degli insediamenti, sia in relazione ai rapporti tra l'area metropolitana fiorentina e il resto della provincia, sia all'interno di ciascuno dei sistemi territoriali;
- una costante verifica del carico urbanistico indotto dal complesso delle previsioni dei piani comunali, ai fini della tutela delle risorse essenziali;
- l'armonizzazione delle strategie e delle scelte relative agli aspetti infrastrutturali e gestionali necessarie per dare attuazione agli indirizzi stabiliti dall'articolo 9 del PIT.

5. Il riuso delle aree ferroviarie dismesse è soggetto ad accordo di pianificazione, in base a quanto previsto dall'articolo 9 della disciplina del PIT.



Art. 32 - Parcheggi scambiatori

1. Nella Carta dello Statuto del territorio sono indicate con apposita simbologia le zone che gli SU dei Comuni, salva diversa scelta a seguito di approfondita analisi, destinano a parcheggi pubblici/scambiatori.
2. I piani urbani della mobilità, i piani e programmi inerenti il TPL della provincia e i programmi socio-economici assumono gli obiettivi di qualità e sicurezza stabiliti dall'articolo 9 della disciplina del PIT, e prevedono, per quanto di competenza, opportune misure al fine di favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie e l'utilizzo del treno, ivi compresa l'individuazione dei parcheggi scambiatori e delle strutture di interscambio e attestazione del TPL.

Art. 33 - Aree aeroportuali

1. Le aree aeroportuali sono destinate alle infrastrutture, agli impianti per il traffico aereo e alle loro pertinenze. Nella Carta dello Statuto del territorio, sulla base delle indicazioni del Master plan “Il sistema aeroportuale toscano”, sono individuate a titolo ricognitivo le aree aeroportuali; sono altresì indicate le aviosuperfici e le elisuperfici.

2. I piani strutturali dei comuni recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni del master plan relative all’aeroporto di Firenze, prevedendo opportune salvaguardie in relazione all’eventuale espansione. Possono precisare, sulla base di rilevazioni di maggior dettaglio, il sedime delle aree aeroportuali senza che ciò costituisca variante al PTC.

3. I piani strutturali, in coordinamento con la Provincia:

- assicurano un’adeguata accessibilità all’area aeroportuale, prevedendo opportuni corridoi infrastrutturali. La previsione delle opere da realizzare è demandata a specifici piani di sviluppo aeroportuale, così come previsto dal Master plan;
- dettano le direttive agli atti di governo del territorio inerenti le aree aeroportuali, le aviosuperfici e le elisuperfici sulla base della disciplina del Master plan.



Art. 34 - Opere di infrastrutturazione

1. Le indicazioni cartografiche del PTC e le disposizioni contenute nello Statuto del territorio, Titolo II, hanno valore orientativo per la localizzazione delle opere di infrastrutturazione non esplicitamente disciplinate dalle presenti Norme.
2. La costruzione di linee ad alta e media tensione deve tenere conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni secondo il disposto della LR n. 39/2005, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio provinciale.
3. Dovrà essere comunque rispettata la disciplina di cui alla L. n. 36/01 "Legge quadro sulla protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; al DPCM 8/7/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"; al DM 29/5/08 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica".

Art. 35 - Fasce di rispetto da strade, ferrovie e corsi d'acqua

1. Nel quadro conoscitivo del PTC sono indicati, a fini ricognitivi, gli elementi territoriali rispetto ai quali, in base alle leggi vigenti, sono disposte fasce di rispetto.
2. I piani strutturali dei comuni verificano l'esatta localizzazione degli elementi, provvedendo ad integrare le informazioni del quadro conoscitivo del PTC.
3. La Provincia provvede ad aggiornare il quadro complessivo dei vincoli derivanti da leggi e atti amministrativi.



Art. 35bis - Disposizioni in funzione del coordinamento della pianificazione territoriale a Piano vigente.

1. Le decisioni inerenti gli atti di pianificazione territoriale nella provincia sono corredate da dati idonei a giustificare la sostenibilità delle scelte effettuate con particolare riferimento agli aspetti indicati nel comma 3 dell'art. 1.

2. In sede di partecipazione ai procedimenti di formazione dei piani strutturali e di ogni altro atto tenuto all'osservanza del PTC, ai fini del coordinamento della pianificazione territoriale, l'Amministrazione provinciale provvede a verificare che l'atto in corso di formazione possa costituire, nelle parti in cui vi è tenuto, strumento adeguato di attuazione del presente Piano. L'Amministrazione in particolare accerta:

a) se l'atto abbia i contenuti necessari, per ampiezza dell'oggetto e significatività dei riferimenti e della disciplina, in relazione al livello di potere pianificatorio di cui è esercizio;

b) se la parte descrittiva e quella conoscitiva corrispondano alle esigenze al riguardo indicate dalle disposizioni del presente Piano.

3. L'esito delle verifiche di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è oggetto di apposito referto che viene trasmesso all'Amministrazione proponente.

Art. 35ter - Modalità di partecipazione ai procedimenti per accordo di pianificazione

1. In sede di partecipazione ai procedimenti per accordo di pianificazione, qualora il progetto inviato dall'ente promotore comporti la variazione del presente Piano, l'Amministrazione:

- a) provvede, in vista dell'eventuale stipulazione dell'intesa preliminare, a promuovere adeguate forme di consultazione; debbono in ogni caso essere coinvolti gli enti rappresentativi dell'intera area in cui sono destinati a manifestarsi in modo apprezzabile gli effetti dell'eventuale variazione di questo Piano;
- b) impartisce ai propri rappresentanti in sede di conferenza di servizi adeguate direttive in merito al contenuto della decisione da adottare per l'eventuale stipulazione dell'intesa preliminare.



Art. 36 - Adeguamento e gestione del PTC

1. La Provincia di Firenze coinvolge il Circondario Empolese Valdelsa e la Conferenza Metropolitana Fiorentina nei processi di gestione e di adeguamento del PTC. Promuove inoltre e coordina ulteriori forme di collaborazione, fra cui anche il ricorso ai tavoli di coordinamento di area vasta di cui al comma 6 dell'art. 1ter.
2. Il Circondario Empolese Valdelsa, la Conferenza Metropolitana Fiorentina e gli altri soggetti di cui al comma 1 possono promuovere le iniziative di adeguamento del PTC e proporre criteri e modalità gestionali idonei a conseguire la piena attuazione degli orientamenti di politica del territorio e dei principi di pianificazione ivi contenuti.
3. La Provincia partecipa al sistema informativo geografico regionale (SIGR), mettendo a disposizione i dati del PTC e garantendo lo scambio di informazioni tra enti.
4. La Provincia acquisisce anche da ulteriori Enti gli aggiornamenti del proprio quadro conoscitivo sulla base di una propria programmazione.
5. Al fine di garantire un aggiornamento efficiente di tale sistema, i dati relativi comunicati alla Provincia devono essere corredati da adeguata documentazione, secondo le specifiche tecniche indicate dal regolamento regionale 6/R/2007.

Art. 37 Coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia

1. I piani e i programmi di settore sono formati in conformità con le disposizioni vigenti, con gli obiettivi e le prescrizioni del PIT, con la disciplina paesaggistica ivi contenuta e con gli obiettivi e le prescrizioni del presente Piano.
2. I piani i programmi di settore della Provincia sono determinati in coerenza con le disposizioni del presente piano, in particolare per quanto attiene gli aspetti territoriali, la sostenibilità ambientale e gli obiettivi della qualità nel territorio, relativamente all'uso delle risorse essenziali di cui all'art. 3 della LR 1/2005.
3. Prima dell'adozione dei piani e dei programmi provinciali di settore deve essere verificata, con apposito referto tecnico, la coerenza di cui al comma precedente.
4. Il piano provinciale di protezione civile individua gli scenari di rischio più probabili. Il piano viene aggiornato ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del presente PTC.



Art. 38 - Perequazione territoriale

1) La Provincia promuove forme di perequazione al fine di incentivare e consolidare modelli e pratiche di pianificazione sovracomunale, specie per gli interventi relativi a nuovi insediamenti e/o infrastrutturazioni ed in particolare per:

- a) gli insediamenti produttivi, comprese le funzioni logistiche, caratterizzati da effetti sociali, economici, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
- b) gli interventi necessari per l'adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie, quali reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e simili;
- c) gli insediamenti terziari o commerciali, con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale;
- d) gli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del Comune ospitante;
- e) gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale, quali casse di esondazione, arginature e simili;
- f) dislocare gli interventi di recupero o di nuova edificazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o di maggior fragilità paesistica e ambientale.

2. Al fine di attuare forme di perequazione territoriale la Provincia promuove, la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione per la sostenibilità a compensazione degli effetti sulle risorse derivanti dall'intervento concordato. Il fondo è finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote di oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali derivanti dall'intervento ed è utilizzato per le opere e le infrastrutture necessarie alla funzionalità degli insediamenti, per opere ed infrastrutture e servizi di interesse generale di carattere sovracomunale e per la realizzazione di interventi a compensazione.

Art. 39 - Mitigazioni e compensazioni

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di valutazione di impatto ambientale.
2. Le azioni di compensazione devono essere definite e valorizzate in specifico riferimento a un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e incidere prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate.
3. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'art. 30.
4. Le aree oggetto di compensazione o mitigazione sono recepite dagli SU dei Comuni e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi o mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali.